



Città di Castelvetrano

Selinunte

V DIREZIONE Organizzativa
- Lavori Pubblici e Patrimonio -
(Uffici Tecnici)

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(redatto secondo le linee guida di cui al D.P.R.S. 30 maggio 2018, n. 14)

Approvato con delibera della G.M. n. 37 del 29/08/2019

Data _____

Art. 1. Ambito d'applicazione

- 1 Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito indicato come "Codice dei contratti pubblici", recepito nella Regione Siciliana con la L.R. n.12 del 12 luglio 2011, come modificata dall'art.24 della L.R. n.8 del 17 maggio 2016 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi inclusi quelli relativi ai beni culturali, affidati dalla Regione Siciliana.
- 2 Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso il comune di Castelvetro per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
- 3 Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione.

Art. 2

Destinazione delle somme per gli incentivi

- 1 Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art.1, comma 2.
- 2 Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) attività del responsabile del procedimento;
 - e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
 - f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;

g) collaudo statico ove necessario;

h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3.

Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio della stazione appaltante sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri. Nell'ambito delle entrate del bilancio dell'ente è istituito un capitolo denominato **fondo annuale per le funzioni tecniche** alimentato dalle risorse previste nei vari progetti di opere pubbliche secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 113 del codice nonché dal presente regolamento. Le somme che contribuiscono alla costituzione del fondo annuale derivano dalla realizzazione di opere o lavori pubblici e sono incluse tra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici che l'Ente deve destinare alla copertura delle spese di progettazione così come previsti dagli articolo 113, comma 1, del Codice. Il fondo annuale viene alimentato per ogni opera approvata e finanziata nell'anno di riferimento, secondo le percentuali previste nel presente articolo. Il restante venti per cento delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto

principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:
 - 1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
 - 2) 1,90%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
 - 3) 1,80%, per importi superiori ad euro 5.000.000.
6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
 - a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad euro 1.000.000;
 - b) 1,52%, per importi superiori ad euro 1.000.000 esino ad euro 5.000.000;
 - c) 1,44%, per importi superiori ad euro 5.000.000.
7. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:
 - 1) 2,00%, per importi a base di gara inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
 - 2) 1,80%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
 - 3) 1,60%, per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
 - 4) 1,50%, per importi superiori ad euro 5.000.000.
8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:
 - 1) 1,60% per importi a base di gara inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
 - 2) 1,44% per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad euro 1.000.000;
 - 3) 1,28% per importi superiori ad euro 1.000.000 e sino ad euro 5.000.000;
 - 4) 1,20 % per importi superiori ad euro 5.000.000.
9. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.
10. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo, anche per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità (vedi *Deliberazione Corte dei Conti sez. Autonomie, del 9.01.2019, n. 2*), solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei

contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento. L'incentivo nelle manutenzioni è riconosciuto quando nell'appalto di manutenzione di cui trattasi sono state eseguite tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell'art. 113 del D.lg.vo 50/2016. (attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto, di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto), esattamente come per qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture; E' riconosciuto per le attività manutentive caratterizzate da problematiche realizzative di particolare complessità tali da giustificare un supplemento di attività da parte del dipendente con particolare riferimento al procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali, svolte nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa;

11. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto con apposita determinazione dirigenziale.

Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti (Centrale unica di committenza);
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;
 - g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
13. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della

somma complessiva prevista per “*gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico*”, determinata come di seguito:

$$Pcs = \frac{Is}{Cs} \times It$$

Dove: Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture; It = importo totale delle opere; Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

Art. 4.

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.
2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla amministrazione comunale, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati “A” e “B” che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del responsabile della Direzione Organizzativa a cui compete la gestione della spesa, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento.
5. L'incentivo può essere liquidato:
 - a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, ed ai relativi collaboratori, nella misura del 50%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;
 - b) al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente

50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione; c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
7. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.
8. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 5.

Sostituzione delle figure professionali ed amministrative

In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile della Direzione Organizzativa competente.

Art. 6.

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7.

Penalità

- 1 Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno,

insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissioni di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

- 2 Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del responsabile della Direzione Organizzativa, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.
- 3 Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.
- 4 Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del responsabile della Direzione Organizzativa, sentito il responsabile del procedimento.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali, abrogazioni, entrata in vigore

Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che si è provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Restano incentivabili, secondo la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le attività riferite a contratti i cui progetti siano stati redatti antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, in tal caso la redazione dei progetti è incentivata secondo l'antecedente regolamento vigente.

Allegato "A" – art. 4, comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CASTELVETRANO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12 E S.M.I.

CONTRATTI DI LAVORI

Programmazione della spesa per investimenti 1,00%

Attività del Responsabile del Procedimento:

Fase della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	1,00 %
Fase della progettazione definitiva	1,00%
Fase della progettazione esecutiva	2,00%
Verifica preventiva della progettazione (art. 26, c.6, lett. d)	5,00 %
Fase di esecuzione dei lavori	30,00%

SOMMANO39,00 %

Predisposizione e controllo delle procedure di gara 5,00 %

Direzione dei lavori:

Direttore dei lavori	28,00 %
Direttore operativo	5,50 %
Ispettore di cantiere	3,50 %

SOMMANO 37,00 %

Laddove non vengono conferiti gli incarichi di Direttore Operativo e di Ispettore di Cantiere le percentuali vanno conferite al Direttore dei Lavori, che assume implicitamente tali compiti

Collaudo tecnico-amministrativo e statico 5,00 %

Collaboratori tecnici e amministrativi:

Collaboratori alla attività del RUP	7,00 %
Collaboratori alla attività del direttore dei lavori o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche o amministrative	6,00 %

SOMMANO 13,00 %

TORNANO **100,00%**

Laddove non vengono conferiti gli incarichi di collaboratori alle attività del RUP le percentuali vanno conferite al RUP che assume implicitamente tali compiti

Allegato "B" – art. 4, comma 3

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, RECEPITO NELLA REGIONE SICILIANA CON LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2011, N. 12, E S.M.I..

CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Programmazione della spesa per investimenti1,00 %

Attività del Responsabile del Procedimento

Fase della progettazione esecutiva	8,00 %
Fase di esecuzione del servizio o della fornitura	30,00 %

SOMMANO 38,00 %

Predisposizione e controllo delle procedure di gara 5,00 %

Direzione dell'esecuzione del contratto

(Direttore esecuzione) 36,00 %

Verifica di conformità 7,00 %

Collaboratori tecnici e amministrativi

Collaboratori alla attività del responsabile del procedimento	7,00%
Collaboratori alla attività del direttore dell'esecuzione o di altra figura professionale che svolga funzioni tecniche o amministrative	6,00%

SOMMANO 13,00 %

TORNANO **100,00%**

Laddove non vengono conferiti gli incarichi di collaboratori alle attività del RUP le percentuali vanno conferite al RUP che assume implicitamente tali compiti